Conto corrente con la posta Anno 89° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 ottobre 1948** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(4484)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 6 ottobre 1948, n. 1199.
Modificazioni alla imposta sul consumo dell'energia elettrica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad alcune modificazioni all'imposta sul consumo dell'energia elettrica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le aliquote dell'imposta sul consumo dell'energia elettrica di cui all'art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 1947, n. 226, sono modificate come appresso:

a) per ogni Kwo di energia elettrica impiegata per uso di illuminazione lire 4;

b) per ogni Kwo di energia elettrica impiegata per la carica di accumulatori portatili lire 2,50.

Sotto l'osservanza delle norme regolamentari è ammessa la carica di accumulatori destinati ad uso di forza motrice con energia elettrica assoggettata alle aliquote minori di cui alla seguente lettera *c*);

c) per ogni Kwo di energia impiegata in usi di forza motrice:

lire 0,50 fino a 6000 Kwo di consumo nel mese;
lire 0,40 per l'ulteriore consumo mensile da 6001 a 200.000 Kwo;
lire 0,30 per l'ulteriore consumo mensile oltre 200.000 Kwo.

Sotto l'osservanza delle norme regolamentari è assoggettata alla aliquota di lire 0,50 per Kwo l'energia elettrica impiegata:

a) in applicazioni elettriche, diverse dalla illuminazione, nei negozi ed esercizi pubblici, nelle abitazioni e nei locali comunque abitati, anche se non produce lavoro esterno (forza motrice);

b) negli apparecchi elettromedicali, negli apparecchi di riproduzione di disegni e clichès;

c) per l'illuminazione dei palcoscenici nelle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere e nelle riprese, sviluppo e riproduzione di films cinematografici nelle apposite industrie;

d) per il riscaldamento dei locali di opifici industriali quando il riscaldamento stesso non interessi il processo produttivo.

Art. 2.

La misura massima del canone annuo previsto dall'art. 2 — allegato *H* — al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, per l'energia elettrica fornita a cottimo ad uso di illuminazione, è stabilita in lire 8000 per Kilowatt-anno allorquando la potenza installata non superi i 5 Kilowatt.

Qualora la potenza installata non superi 1/8 di Kilowatt e l'energia elettrica sia destinata alla illuminazione di case di abitazione e di ambienti adibiti ad uso agricolo, la misura massima del canone annuo è stabilita in lire 4000 per Kilowatt-anno.

Art. 3.

Per le località indicate all'art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, recante disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare, le aliquote d'imposta per l'energia elettrica, di cui al precedente art. 1, e le misure massime dei canoni annui, di cui all'art. 2, sono, per la durata di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ridotte alla metà.

Art. 4.

Le nuove aliquote d'imposta saranno applicate, limitatamente alle officine commerciali, a partire dalle letture dei contatori dell'energia elettrica consumata dagli utenti effettuate dal 20 ottobre 1948, per le officine ammesse a presentare dichiarazione mensile ed, a partire dalle letture dei contatori effettuate dal 1° novembre 1948, per quelle ammesse a presentare dichiarazione bimestrale.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno della sua pubblicazione sarà presentato per la conversione in legge alle Camere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 77. — FRASCA

DECRETO-LEGGE 6 ottobre 1948, n. 1200.

Modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visti i decreti Ministeriali in data 8 luglio 1924, che approvano i testi unici di legge per le imposte di fabbricazione, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464, che stabilisce la imposta di fabbricazione sul benzolo;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad alcune modificazioni al regime fiscale degli alcool e del benzolo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

PARTE I

IMPOSTA SULL'ALCOOL

Art. 1.

Misura dell'imposta.

La imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcool etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono stabilite nella misura di L. 30.000 per ogni ettanidro alla temperatura di 15,56 del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite la imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico, i quali sono in tutto equiparati all'alcool etilico di 1ª categoria.

Art. 2.

Agli spiriti classificati di 2ª categoria, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, è concesso, in sede di liquidazione dell'imposta un abbuono per ogni passività, comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di L. 2000, per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo.

Nessuno abbuono compete agli spiriti, di cui al precedente comma, prodotti in fabbriche non munite di misuratore meccanico saggiatore.

Gli spiriti di 2ª categoria prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore gestite dalle Società cooperative (di cui all'art. 8 del testo unico di leggi sugli spiriti 8 luglio 1924), godono, con le limitazioni e sotto l'osservanza delle condizioni in detto articolo previste, oltre che dell'abbuono indicato nel primo comma del presente articolo, di un ulteriore abbuono di L. 500.

In sede di rettificazione di spiriti grezzi di 2ª categoria per portarli ad una gradazione non inferiore a quella prescritta di 95°, è concesso l'abbuono dell'imposta sui cali effettivi di rettificazione entro il limite massimo dell'1,5 % del quantitativo di spirito sottoposto a rettificazione.

Art. 3.

Diritto erariale sugli alcoli diversi da quelli provenienti dal vino e da cascami della vinificazione.

Sugli alcoli di 1ª categoria o considerati tali agli effetti fiscali e sugli spiriti provenienti dalla distillazione delle frutta, è dovuto, oltre l'imposta o sovrimposta di cui al precedente art. 1, un diritto erariale nelle seguenti misure:

1) per gli alcool di 1ª categoria provenienti da materie prime diverse dal sorgo: L. 27.000 per ettanidro;

2) per l'alcool di 1ª categoria proveniente dal sorgo: L. 22.000 per ettanidro;

3) per lo spirito di 2ª categoria proveniente dalla frutta: L. 7000 per ettanidro.

Art. 4.

Diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati od a essi parificati.

Per gli alcoli e loro residui che siano sottoposti a norma delle vigenti disposizioni a denaturazione o comunque destinati ad essere impiegati, in esenzione d'imposta, in lavorazioni ammessi all'uso degli alcoli denaturati, è mantenuto lo sgravio dell'imposta di fabbricazione ed è stabilito, per gli alcoli di 1ª categoria, o considerati tali agli effetti fiscali, provenienti da qualsiasi materia prima, un diritto erariale nella misura ridotta di L. 1000, per ogni ettanidro.

In sede di ridistillazione degli spiriti grezzi di 2ª categoria, per portarli ad una gradazione non inferiore a quella prescritta di 90° per essere sottoposti a denaturazione, è concesso l'abbuono dell'imposta sui cali effettivi di lavorazione entro il limite massimo dell'1,5 % del quantitativo di spirito sottoposto a ridistillazione.

Art. 5.

Imposta ridotta per lo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto.

Per lo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto l'imposta di fabbricazione è stabilita nelle seguenti misure:

1) per gli spiriti di 1ª categoria per ogni ettanidro L. 8000;

2) per gli spiriti di 2ª categoria per ogni ettanidro L. 7400.

Le predette aliquote d'imposta si intendono al netto da qualsiasi abbuono.

Sullo spirito di 1ª categoria e su quello proveniente dalla frutta impiegato nella fabbricazione dell'aceto è dovuto il diritto erariale nelle misure previste nel precedente art. 3.

Art. 6.

Trattamento fiscale dei prodotti esistenti.

Le misure d'imposta o sovrimposta di cui all'art. 1 con gli abbuoni eventualmente spettanti, e i diritti erariali dovuti in base al precedente art. 3, si applicano agli alcoli gravati d'imposta esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini o depositi fiduciari dei fabbricanti e dei rettificatori di alcoli, nonchè sugli alcoli di provenienza estera che non abbiano ancora assolto il tributo e sui prodotti con essi fabbricati, esistenti alla data predetta in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nei magazzini fiduciari o viaggianti con destinazione a questi magazzini.

Sugli alcoli di produzione nazionale e sui prodotti con essi fabbricati esistenti alla stessa data in magazzini o depositi fiduciari diversi da quelli indicati nella prima parte del precedente comma o viaggianti in cauzione con destinazione ai medesimi magazzini o depositi si applicano pure le misure d'imposta di cui all'articolo 1, con gli abbuoni eventualmente spettanti, ed, ove tuttora dovuti, i diritti erariali previsti per gli alcoli di 1ª categoria.

La riduzione del diritto erariale sugli alcoli di 1ª categoria denaturati, conseguente al disposto del precedente art. 4, non si applica agli alcoli già denaturati esistenti presso le fabbriche ed opifici di rettificazione, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, nè a quelli puri già spediti in cauzione alla medesima data dalle fabbriche ed opifici predetti per essere denaturati o comunque impiegati in esenzione d'imposta presso gli stabilimenti d'impiego.

Art. 7.

Premi di denaturazione per gli spiriti di 2ª categoria.

Fino alla concorrenza del 25 % della produzione di spiriti di 2ª categoria di ciascuna fabbrica, per gli spiriti e loro residui di 2ª categoria che siano sottoposti, a norma delle vigenti disposizioni, a denaturazione, è concesso un premio nella misura di L. 4000 per ettanidro.

Il disposto del presente articolo si applica, entro i limiti della suindicata quota percentuale, agli spiriti di 2ª categoria prodotti e denaturati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Impiego di alcoli denaturati in lavorazioni industriali.

Le ditte che intendono impiegare alcool denaturato con denaturanti speciali in usi industriali debbono farne domanda al Ministero delle finanze indicando

a) il nome e cognome della ditta e chi la rappresenta;

b) il Comune, la via, il numero e la località dove si trova la fabbrica;

c) i locali di cui si compone la fabbrica;

d) il quantitativo di alcool denaturato da impiegare annualmente;

e) le materie prime che si intendono impiegare quali denaturanti;

f) i prodotti alla cui fabbricazione lo spirito denaturato è destinato;

g) il procedimento di lavorazione seguito e se nella lavorazione avvenga o meno ricupero di alcool impiegato.

Il Ministero riconosciuta la fondatezza della richiesta provvede per la concessione e stabilisce le norme da osservare per la tutela degli interessi erariali. Le stesse norme saranno osservate dalle ditte che chiedono di impiegare alcool denaturato con denaturante generale in usi industriali diversi da quelli consentiti dall'art. 3 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635.

Art. 9.

Abbuoni d'imposta all'esportazione.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a consentire la concessione dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione, previsto per alcuni prodotti dagli articoli 1 e 5 del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, nonchè

dei diritti erariali previsti dal presente decreto, agli alcooli impiegati nella fabbricazione sotto vigilanza finanziaria, osservate le norme in vigore, di altri prodotti che siano destinati alla esportazione.

Art. 10.

Agevolezze fiscali speciali.

Il disposto dell'art. 34 del testo unico dell'imposta sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, va inteso nel senso che le materie prime impiegate nella fabbricazione degli spiriti e lo spirito denaturato non sono soggetti ad alcun tributo locale.

Art. 11.

Agevolezze fiscali per lo spirito di vino destinato alla preparazione del cognac, col sistema dell'invecchiamento.

Lo spirito di vino, che si vuole produrre e destinare, ai magazzini per la preparazione del cognac col sistema dell'invecchiamento, deve essere ottenuto con apparecchi di distillazione frazionata e deve avere una gradazione alcolica, di primo getto, non superiore ai 70 gradi e non inferiore ai 40, restando escluso che possa ridursi a tale gradazione, lo spirito di gradazione superiore mediante diluizione. E' consentita la ridistillazione del liquido alcolico come sopra ottenuto di primo getto, allo scopo di affinamento, senza peraltro che il prodotto finito abbia una gradazione alcolica superiore al limite massimo sopra indicato di gradi 70.

Per gli eventuali cali di affinazione è accordato l'abbuono dell'imposta fino alla concorrenza dell'1,5 % del prodotto sottoposto all'affinamento.

Art. 12.

Lo spirito di vino di cui al precedente articolo, per poter essere destinato all'invecchiamento, per la preparazione del cognac deve provenire dalla distillazione di vini sani; deve essere di buon gusto e deve avere un coefficiente totale di impurezze, riferito a 100 cc. di alcool anidro, non inferiore a 200 milligrammi. Le caratteristiche dello spirito di vino debbono essere accertate dal Laboratorio chimico centrale delle Dogane e imposte indirette, su analisi di appositi campioni regolarmente prelevati dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Il distillato riconosciuto idoneo alla preparazione del cognac, deve essere custodito in appositi magazzini fiduciari assimilati ai doganali ed immesso in recipienti di legno di quercia di qualsiasi capacità senza alcun rivestimento o verniciatura interna od esterna.

Per l'esercizio dei magazzini fiduciari d'invecchiamento di cui al precedente comma dev'essere prestata una cauzione nella misura del 5 % dell'imposta.

Art. 13.

Nel caso di divergenza tra l'esercente e l'Amministrazione sulla qualificazione dello spirito, agli effetti del precedente art. 12, viene osservata la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 14.

Allo spirito riconosciuto idoneo, ricavato dalla distillazione di vino sano e destinato alla preparazione del cognac sotto l'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli 11 e 12, è accordato l'abbuono dell'imposta nella misura del 24 % alla fine del primo quadriennio di giacenza, del 7 % per ogni anno di giacenza successivo sino al compimento dell'ottavo e del 9 % per ogni anno successivo fino al compimento del dodicesimo anno. Oltre il dodicesimo anno di giacenza non è dovuto nessun ulteriore abbuono.

Art. 15.

Sulle deficienze in alcool anidro, riscontrate con le verificazioni periodiche nei magazzini d'invecchiamento per la preparazione del cognac, non è dovuta alcuna imposta quando esse non superino complessivamente il 20 % al termine del primo quadriennio, il 3 % annuo per il secondo quadriennio, ed il 2 % annuo per il terzo.

Sulla parte delle deficienze riscontrate nelle anzidette verificazioni e riferibili al primo quadriennio che superi il 20 %, è dovuto il pagamento dell'imposta ad aliquota intera. Sulla parte invece delle deficienze riferibili al secondo e terzo quadriennio, che superi rispettivamente la misura del 3 % e del 2 % annuo, è dovuto il pagamento dell'imposta in base alla aliquota che risulterà applicabile alla data dell'accertamento delle deficienze stesse, per effetto della deduzione degli abbuoni previsti all'art. 14.

Le percentuali di cui ai precedenti commi, devono essere calcolate, per il primo quadriennio, sulle quantità introdotte nei magazzini e per gli anni successivi sulle quantità riscontrate con inventario al principio di ciascun anno.

Per ogni estrazione di prodotto dal magazzino di invecchiamento, qualunque sia la sua destinazione, deve essere, di volta in volta, calcolata la quota parte di calo afferente all'estrazione stessa, tenuto conto del periodo di giacenza della partita in magazzino.

Art. 16.

È consentito il passaggio in cauzione del prodotto in corso di invecchiamento da un magazzino d'invecchiamento ad altro analogo magazzino. Detto passaggio deve essere accompagnato, oltre che dalla bolletta di cauzione, da un documento dal quale risultino la data di introduzione del prodotto nel primo magazzino di invecchiamento, lo stato di liquidazione dei cali di giacenza e l'aliquota d'imposta gravante, tenuto conto dell'invecchiamento maturato.

Prima che sia decorso un quadriennio dalla introduzione dello spirito di vino nel magazzino di invecchiamento per cognac, è consentita l'estrazione per il consumo interno con il pagamento dell'imposta ad aliquota intera gravante sul prodotto estratto e sui relativi cali di giacenza.

Qualora peraltro sia trascorso un primo biennio di invecchiamento ed il prodotto, dopo ciò, possieda i requisiti di una comune acquavite, esso è ammesso ad usufruire dei benefici fiscali previsti dal successivo art. 19 per le acquaviti invecchiate diverse dal cognac di invecchiamento.

Art. 17.

I recipienti di capacità non superiore a due litri contenenti il cognac ottenuto col sistema dell'invecchiamento potranno, a richiesta dei fabbricanti, ed a loro spese, essere muniti, prima della estrazione dallo stabilimento produttore, di contrassegni di Stato, attestanti la durata d'invecchiamento del prodotto contenuto.

Art. 18.

Il regime fiscale, accordato dagli articoli 12 e seguenti al cognac invecchiato sotto vigilanza finanziaria, è esteso allo spirito di vino in carico, all'atto di entrata in vigore del presente decreto, in magazzini d'invecchiamento cognac regolati dalla precedente legislazione fiscale in materia.

Art. 19.

Trattamento delle acquaviti diverse dal cognac.

Anche le acquaviti, diverse dal cognac, estratte dalle fabbriche debbono avere una gradazione compresa fra i 40 e i 70 gradi.

Alle acquaviti, diverse dal cognac, che siano preparate col sistema dell'invecchiamento, previsto dall'articolo 10 del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, sono estesi i benefici fiscali accordati con l'articolo medesimo.

Art. 20.

Norme per la minuta vendita dello spirito.

Lo spirito, non denaturato, destinato alla minuta vendita dev'essere condizionato in recipienti di capacità non superiore a due litri, recanti all'esterno, in modo chiaro e visibile, la denominazione del prodotto, la quantità del contenuto espressa in idrato ed il suo grado alcoolico reale, il nome del produttore e il Comune ove esiste la fabbrica di origine.

Per il prodotto nazionale condizionato, a norma del disposto del precedente comma, nelle fabbriche di origine, dovrà all'esterno dei recipienti essere indicato, oltre che il nome della ditta fabbricante ed il luogo ove esiste la fabbrica, anche il numero della relativa licenza fiscale di esercizio.

Per il prodotto estero invece, condizionato del pari a norma del detto disposto, prima della sua importazione nello Stato, dovrà bensì indicarsi la ditta fabbricante ed il luogo ove esiste la fabbrica senza che occorra alcun riferimento a licenza.

Per lo spirito, sia nazionale sia estero, condizionato nei modi anzidetti, rispettivamente dopo la estrazione dalla fabbrica nazionale di origine o posteriormente alla sua importazione nello Stato, oltre all'indicazione della ditta produttrice e della ubicazione della fabbrica di origine, dovrà indicarsi sempre la ditta che ha eseguito il condizionamento ed il Comune ove questo ha luogo, con riferimento al numero della licenza fiscale di esercizio.

I recipienti anzidetti debbono essere muniti, a spese del fabbricante o dell'importatore, di apposito contrassegno di Stato, in modo da impedire che senza la sua asportazione possa comunque esserne estratto il contenuto.

Art. 21.

È considerato fabbricante anche chiunque, non avendo fabbricato lo spirito sia nazionale che estero, lo metta in commercio in recipienti a norma del precedente art. 20. In tal caso si considera pure come fabbrica il locale dove si compie tale operazione.

Il fabbricante deve munirsi di licenza di esercizio soggetta al diritto annuale di L. 600; esso può essere esonerato dal pagamento di detto diritto qualora abbia già pagato altro diritto di licenza fiscale di fabbricazione a norma delle vigenti disposizioni in materia di imposta sugli spiriti.

Devono altresì munirsi di licenza fiscale soggetta al diritto annuale di L. 100 gli esercenti la minuta vendita di spirito condizionato a norma del precedente art. 20. Anche detti esercenti sono esonerati dal pagamento del diritto annuale di L. 100 quando l'abbiano già pagato per la vendita di liquori, profumerie od essenze per liquori.

La licenza è valida per l'anno solare e per la sola ditta, fabbrica od esercizio a cui si riferisce, è rilasciata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, ed il relativo diritto fiscale deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio dell'anno solare e per gli stabilimenti od esercizi di nuovo impianto o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 22.

Lo spirito posto in regola con le disposizioni del precedente art. 20, non è soggetto ai vincoli della circolazione e del deposito agli effetti della legge d'imposta sugli spiriti.

Negli esercizi per la minuta vendita, comprese le farmacie, e nei locali annessi, anche se destinati od abitazione, lo spirito non denaturato non può trovarsi che in recipienti messi in regola con le disposizioni del precedente art. 20.

Nelle farmacie tuttavia è consentito di tenere aperto, per le preparazioni farmaceutiche, un recipiente di capacità non superiore a due litri.

Art. 23.

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli esercenti la minuta vendita sono ammessi alla regolarizzazione, a norma del disposto del precedente art. 20, della rimanenza di spirito sfuso da loro detenuto, senza pagamento di altro diritto di licenza.

A tale uopo essi sono tenuti a presentare tempestiva denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione indicando: la quantità di spirito detenuto da regolarizzare, il numero e la capacità dei recipienti che intendono adottare.

Art. 24.

Le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni da applicarsi ai recipienti di spirito destinato alla minuta vendita saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

Fino a quando non verranno apprestati appositi contrassegni da applicarsi ai recipienti contenenti spiriti, ai detti recipienti saranno temporaneamente applicati i contrassegni di Stato in vigore per i liquori.

Lo spirito potrà essere condizionato in recipienti fino a 1/4 di litro; da oltre 1/4 di litro fino a 1/2 litro; da oltre 1/2 litro fino a 4/5 di litro; da oltre 4/5 di litro fino a 1 litro; da oltre 1 litro fino a 1 litro e mezzo; da oltre 1 litro e mezzo fino a 2 litri.

Il contrassegno sarà applicato a cura delle ditte esercenti nei modi da approvarsi dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ai sensi degli articoli 1 e 2 del regio decreto 27 novembre 1933, numero 1604.

Art. 25.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20 a 24 del presente decreto saranno osservate, in quanto non contrastino con le norme del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 8 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Art. 26.

Sanzioni per le violazioni alle norme che regolano il condizionamento e lo smercio dello spirito destinato alla minuta vendita.

Chiunque esegua il condizionamento dello spirito non denaturato nei modi previsti dal precedente articolo 20 senza licenza è punito con l'ammenda da L. 5000 a L. 50.000 e lo spirito oggetto della contestazione è considerato di contrabbando.

Art. 27.

Lo spirito non denaturato che, negli esercizi di minuta vendita, comprese le farmacie, venga trovato dopo 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in condizioni diverse da quelle prescritte dal precedente art. 20, è considerato di contrabbando. In detti esercizi dopo tale data non può essere tenuto spirito non denaturato allo stato sfuso ancorchè munito di bolletta di legittimazione.

Ferma restando ogni altra disposizione vigente sulla circolazione e sul deposito degli spiriti non in contrasto con le norme del presente decreto; è pure considerato di contrabbando lo spirito non denaturato trovato in circolazione in quantitativi compresi tra mezzo litro e cinque litri non condizionato nei recipienti prescritti dall'art. 20.

Art. 28.

Gli spiriti condizionati nei recipienti di cui all'art. 20 che nella gradazione non corrispondono alle indicazioni apposte dal fabbricante nell'etichetta applicata sui recipienti, sono considerati di contrabbando.

E' ammessa la tolleranza di 2/10 di grado in più o in meno.

Art. 29.

Agevolezze fiscali per la preparazione dei vini, marsala e vermouth.

L'art. 12 del decreto legislativo 14 ottobre 1947, n. 1100, che sostituì il secondo comma dell'art. 9 dell'allegato *A* al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Salva la limitazione di cui appresso, allo spirito impiegato sotto vigilanza finanziaria nella preparazione dei vini, vermouth e marsala destinati al consumo interno è accordato un abbuono dell'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione eventualmente spettante, nella misura del 70 %. L'abbuono anzidetto, per lo spirito impiegato nella preparazione del vermouth, è limitato a non più di 10 litri anidri di spirito aggiunto ad ogni ettolitro di prodotto, e sullo spirito che venga aggiunto in più è dovuta l'imposta di fabbricazione in misura normale.

« Il vino vermouth preparato sotto la vigilanza finanziaria, per poter fruire del beneficio fiscale previsto dal precedente comma, se destinato al consumo interno, e dell'abbuono dell'imposta e dell'indennizzo previsto dall'art. 10 dell'allegato *A* al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, se esportato all'estero, deve essere fabbricato conformemente alle disposizioni del regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, e la sua gradazione alcoolica totale non deve essere superiore ai 19 gradi per il vermouth normale e ai 20 gradi per il vermouth secco.

« Le agevolezze di cui ai precedenti commi sono accordate al vino marsala preparato, sotto vigilanza finanziaria, con le normali manipolazioni consentite per il vino stesso dall'art. 50 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e purchè la gradazione alcoolica del prodotto non superi i 20 gradi per il marsala destinato al consumo interno e i 22 per quello da esportare ».

PARTE II

Art. 30.

Imposta di fabbricazione sul benzolo.

La imposta interna di fabbricazione sul benzolo (voce 649 della tariffa dei dazi doganali) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono stabilite nella misura di L. 7600 per quintale di prodotto greggio e di L. 10.100 per quintale di prodotto puro o raffinato.

Art. 31.

L'esenzione dalla imposta di fabbricazione o dalla sovrimposta di confine accordata al benzolo impiegato nella fabbricazione dei prodotti contemplati dall'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464, è estesa all'uso del benzolo impiegato nella fabbricazione della gomma, degli insetticidi e dei disinfettanti.

Sotto l'osservanza delle norme di cui al precedente art. 8, la esenzione dall'imposta sul benzolo potrà essere accordata al benzolo che venga impiegato in altri usi industriali sempre diversi dalla preparazione dei carburanti.

Art. 32.

Le nuove misure d'imposta, stabilite con il precedente art. 30 si applicano anche sul benzolo sia greggio che puro o raffinato che abbia già assolto la precedente aliquota d'imposta e che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovi in recinti, spazi, o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nonchè sul prodotto comunque viaggiante con bolletta di cauzione con destinazione ad uso non esente dall'imposta sul benzolo.

A tale scopo le ditte dovranno fare denuncia delle quantità detenute al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'Ufficio doganale entro 15 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 33.

La imposta dovuta, in applicazione dell'art. 32 del presente decreto, sulle giacenze e sul prodotto viaggiante, dovrà essere versata nella competente Sezione provinciale di tesoreria entro 30 giorni dalla notifica della relativa liquidazione che gli Uffici effettueranno subito dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 34.

L'esercente che ometta la denuncia di cui all'art. 32 del presente decreto o presenti denuncia inesatta o in ritardo, è punito con la multa dal doppio al decuplo della differenza d'imposta dovuta sulle quantità non denunciate.

PARTE III

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 35.

Per l'accertamento e liquidazione dell'imposta sul benzolo valgono, oltre che le disposizioni legislative richiamate all'art. 10 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464, anche le disposizioni di cui al titolo II, n. 2, lettera c) dell'allegato *E* al decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76.

Le stesse disposizioni previste dal punto 2 del titolo II dell'allegato *E* al citato decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, valgono per le importazioni dall'estero di prodotti soggetti a sovrimposta di confine, e per esse non va liquidato il diritto proporzionale previsto dal punto 10 del titolo I dell'allegato *E* al cennato decreto legislativo n. 76.

Art. 36.

Cauzioni.

Nei casi in cui occorra prestare nuove cauzioni oppure procedere all'adeguamento di quelle esistenti, per effetto di aumento delle aliquote delle imposte di fabbricazione e dei diritti erariali o in applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 ottobre 1947, n. 1100, sono ammissibili le cauzioni e le integrazioni di cauzioni prestate anche mediante fideiussione da parte di un Istituto di credito di diritto pubblico o di una Banca di interesse nazionale, accettate sotto la propria responsabilità dall'Intendente di finanza competente per territorio.

Qualora l'aumento delle cauzioni risulti inferiore ad 1/10 delle precedenti cauzioni le ditte sono esonerate da qualsiasi integrazione.

Art. 37.

Fra l'ultimo e penultimo comma dell'art. 19 del decreto legislativo 14 ottobre 1947, n. 1100, è inserito il comma seguente:

« Sotto l'osservanza delle cautele stabilite dall'Amministrazione, si può pure prescindere dalla prestazione della cauzione quando i trasporti avvengano in ferrovia, tramvia elettrica od a vapore, che facciano servizio di trasporto e deposito di merci, o per via di mare con navi di portata superiore a 20 tonnellate, purchè i prodotti siano accompagnati con scorta finanziaria, a spese degli interessati, dal magazzino di origine allo scalo ferroviario o marittimo di partenza e successivamente dallo scalo ferroviario o marittimo d'arrivo al magazzino fiduciario della ditta destinataria ».

Art. 38.

Sanzioni per il ritardato pagamento dei diritti di licenza in materia di imposte di fabbricazione.

L'esercente che ometta o ritardi di effettuare entro i termini stabiliti il pagamento dei diritti di licenza prescritti dalle norme vigenti in materia d'imposte di fabbricazione è soggetto alla pena pecuniaria da uno a tre volte i diritti di licenza stessi.

In sede di decisione di ricorso al Ministro per le finanze, contro l'ordinanza dell'Intendente di finanza che abbia applicato la pena pecuniaria prevista dal precedente comma, il Ministro per le finanze, avuto riguardo alle circostanze del fatto, può ridurre la pena pecuniaria, inflitta dall'Intendente, fino ad un decimo.

Art. 39.

Le variazioni previste dal precedente art. 29 non si applicano al vermouth, fabbricato prima della data di entrata in vigore del presente decreto, anche se, alla stessa data, trovisi tuttora sotto vincolo fiscale.

Sono abrogati gli articoli 12, 13 e 14 del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, il terzo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, allegato *A*, e ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 40.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno della sua pubblicazione sarà presentato per la conversione in legge alle Camere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 76. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1948.

Conferimento all'Unione italiana dei ciechi dell'incarico per la fornitura per il triennio 1949-1951 dei contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 216 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto-legge 14 settembre 1931, n. 1175, che prescrive l'adozione di speciali contrassegni metallici comprovanti il pagamento della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale;

Visto l'art. 224 dello stesso testo unico, modificato dall'art. 9 del regio decreto-legge 18 febbraio 1946, n. 100, in virtù del quale i contrassegni predetti sono forniti da un'opera nazionale o da un ente morale da designarsi, ogni triennio, con decreto del Ministro per le finanze;

Rilevato che per il triennio 1946-48 l'incarico della detta fornitura è stato affidato, giusta decreto Ministeriale 28 marzo 1946, n. 2/1748, all'Unione italiana dei ciechi;

Ritenuta l'opportunità di affidare alla stessa Unione italiana dei ciechi l'incarico della fornitura per il triennio 1949-51;

Decreta:

L'Unione italiana dei ciechi è incaricata di fornire, per il triennio 1949-51, alle Amministrazioni provinciali i contrassegni metallici per la riscossione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, nel tipo e al prezzo che saranno fissati dal Ministro per i trasporti di concerto con quello per le finanze.

Roma, addì 26 settembre 1948

Il Ministro: VANONI

(4471)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Siena a contrarre un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Siena è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre, con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 20 luglio 1948, n. 4887; importo L. 1.725.000.

(4474)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Paliotti Giovanni fu Antonio, già esercente in Napoli.

Tali marchi recavano il n. 35.

(4473)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Volpago ed Arcade (Treviso)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Treviso, dell'estensione di ettari 650, compresa nei comuni di Volpago ed Arcade e delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: la strada militare dorsale del Montello in provincia di Treviso, di pertinenza dei comuni di Volpago ed Arcade, con andamento generale da est ad ovest e precisamente dai punti dove detta dorsale interseca le prese (strade vicinali) 5ª ad est e 11ª ad ovest;

ad *est*: dal punto di intersecazione della presa 5ª all'intersecazione della strada Pedemontelliana di cui in appresso;

a *sud*: la strada Pedemontelliana lambita dal canale Brentella, dalla intersecazione con la presa 5ª all'intersecazione con la presa 11ª;

ad *ovest*: dal punto di intersecazione della presa 11ª con la dorsale militare fino all'intersecazione con la Pedemontelliana lungo il canale Brentella.

(4443)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto del Ministro per il tesoro in data 20 settembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 2 ottobre 1948, a pagina 3311, n. 4424, nel titolo e nel testo, in luogo di: « Società anonima Industria colori e vernici », leggasi: « Società anonima Industria colori inchiostri »; al 5° rigo delle premesse, in luogo di: « aziende », leggasi: « azioni ».

(4483)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Proroga del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per esami a novanta posti in soprannumero di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza, indetto con decreto Ministeriale 15 giugno 1948.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 15 giugno 1948, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio successivo, registro 17, foglio 264, con cui è stato indetto un concorso per esami a novanta posti in soprannumero di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso;

Vista la nota 18 settembre 1948, n. 4068, del Ministero della pubblica istruzione;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visti i regi decreti-legge 4 settembre 1925, n. 1604 e 4 febbraio 1926, n. 119;

Visto il regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595;

Visto il regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044;

Decreta:

1. — Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a novanta posti in soprannumerò di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza è prorogato al 25 ottobre 1948.

2. — Al concorso predetto possono essere ammessi anche coloro che siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, conseguito presso una delle Università o uno degli Istituti superiori o liberi della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 settembre 1948

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1948
Registro Interno n. 26, foglio n. 92. — VILLA

(4482)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.